

Brussels, 4 June 2026

9156/26

---

---

**Interinstitutional File:  
2013/0150 (COD)**

---

---

**JUR 356  
ENV 491  
MI 459  
AGRI 358  
CHIMIE 51  
CODEC 884**

**LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF**

---

Subject: Regulation (EU) No 334/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, with regard to certain conditions for access to the market  
*(Official Journal of the European Union L 103 of 5 April 2014)*

---

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

**OBSERVATIONS to be notified to: [dql.rectificatifs@consilium.europa.eu](mailto:dql.rectificatifs@consilium.europa.eu)  
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)**

**RETTIFICA**

**del regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103 del 5 aprile 2014)*

1) Pagina 25, considerando 25, seconda frase:

*anziché:*

"(25) (...) Tale è il caso per i dati relativi a combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per i quali non è stata presa una decisione circa l'inserimento nell'allegato I della direttiva 98/8/CE anteriormente al 1° settembre 2013. (...)"

*leggasi:*

"(25) (...) Tale è il caso per i dati relativi a combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali non è stata presa una decisione circa l'inserimento nell'allegato I della direttiva 98/8/CE anteriormente al 1° settembre 2013. (...)".

2) Pagina 32, punto 24) che sostituisce gli articoli 94 e 95 del regolamento (UE) n. 528/2012, articolo 95, paragrafo 5:

*anziché:*

"5. In deroga all'articolo 60, tutti i periodi di protezione dei dati per le combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma per i quali non è stata adottata una decisione circa l'inserimento nell'allegato I della direttiva 98/8/CE anteriormente al 1° settembre 2013, terminano il 31 dicembre 2025."

*leggasi:*

"5. In deroga all'articolo 60, tutti i periodi di protezione dei dati per le combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto che sono elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma per le quali non è stata adottata una decisione circa l'inserimento nell'allegato I della direttiva 98/8/CE anteriormente al 1° settembre 2013, terminano il 31 dicembre 2025."